

ritenuto che il debitore istante rientri tra i soggetti che possono accedere alla procedura di liquidazione controllata in quanto può considerarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, “debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”;

PQM

1. **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di _____ (C.F. _____), nato ad _____, il _____ e residente in _____ (PV), via _____, rappresentato e difeso dall'avv. _____, _____ foro di Parma;
2. **nomina**, quale giudice delegato alla procedura, il dott. _____;
3. **nomina** ai sensi dell'art. 270, comma 2, CCII, liquidatore della procedura il dott. _____, _____ il quale, **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, deve aggiornare l'elenco creditori e titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione a cui deve notificare la sentenza stessa e, entro 90 giorni dall'apertura della presente procedura, deve predisporre l'inventario dei beni e il programma di liquidazione, ai sensi dell'art. 272 CCII;
4. **ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;**
5. **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di **90 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata, al liquidatore affinché predisponga lo stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
6. **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. esclude dal patrimonio di liquidazione i terreni adiacenti all'abitazione sita nel comune di _____ e la polizza vita intestata/fondo pensione intestata al ricorrente in quanto tali acquisizioni non sarebbero convenienti stante il loro esiguo valore;
8. **dispone** che, ai sensi degli artt. 270, quinto comma, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata sui beni compresi nella procedura, salva la possibilità del liquidatore di subentrare nella procedura esecutiva ai sensi dell'art. 216, decimo comma, CCII;
9. **evidenzia** la non opponibilità alla procedura di liquidazione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto, della pensione e delle operazioni di prestito su pegno;

10. a precisazione di quanto sopra, **invita** il liquidatore a motivare dettagliatamente l'istanza di non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente, e, una volta ottenuta l'autorizzazione del giudice al non subentro, ad attivarsi, anche tramite il debitore, affinché la stessa sia dichiarata improcedibile;
11. **ordina** la trascrizione della presente sentenza a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
12. **determina**, valutate le osservazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento **del debitore e della famiglia (n. 4 persone compreso il debitore)**, ad eccezione della somma di € 250,00 da versare con cadenza mensile per i successivi quattro anni (durata proposta dal ricorrente e da ritenersi ragionevole) che dovrà essere messa a disposizione della procedura;
13. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
14. **precisa** che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite sono effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
15. **precisa** che il compenso dovuto al Professionista incaricato dall'OCC e al liquidatore è, a mente del D.M. n. 202/2014:
 - a. unitario (anche quando le figure non coincidono);
 - b. calcolato in base all'attivo realizzato e al passivo accertato;
 - c. ridotto dal 15% al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori;
 - d. liquidato dal giudice, ai sensi dell'art. 275, comma terzo, CCII, al termine della liquidazione, se approvato il rendiconto, salvo eventuali acconti, e pagato alla chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276, secondo comma, CCII;
16. **invita** il liquidatore a riconoscere nella predisposizione del progetto di stato passivo, a fronte di apposita domanda di ammissione, il privilegio professionale al compenso del difensore del debitore, applicando i parametri (tra minimo e medio) del D.M. n. 55/2014 - volontaria giurisdizione, scaglione pari all'attivo messo a disposizione della procedura;
17. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali e, al termine delle operazioni, a presentare il rendiconto della gestione che deve essere approvato dal giudice ai sensi dell'art. 275, terzo comma, CCII, il progetto di riparto, la cui esecuzione deve essere autorizzata dal giudice ai sensi dell'art. 275, quinto comma, CCII e attuata mediante il mandato di pagamento, e l'istanza per la chiusura della procedura;

18. **dispone** che il liquidatore apra un conto corrente intestato alla procedura e che tutti i pagamenti effettuati dal conto corrente intestato alla procedura debbano essere eseguiti a fronte dell'autorizzazione del giudice e dell'emissione del mandato di pagamento emesso dal giudice;
19. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
20. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale, previa interlocuzione con l'attuale gestore del sito (*procedure in materia di sovraindebitamento*); nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa dispone la pubblicazione presso il registro delle imprese a cura del liquidatore;
21. **autorizza** fin d'ora il pagamento di tutto quanto annotato nel foglio notizie (ex campione civile), dell'iva, di un gestionale scelto dal liquidatore, del servizio di fatturazione elettronica e di posta elettronica certificata, per tutta la durata della procedura invitando il liquidatore a depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento;
22. **dispone** che il liquidatore notifichi ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione la presente sentenza.

Si comunichi al debitore e al liquidatore.

Pavia, lunedì 28 aprile 2025

Il giudice